



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

PROVINCIA DI PISA

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

TARI – 2022 (Tributo Comunale Tassa Rifiuti)

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone di IMU, del tributo per i servizi indivisibili TASI e della **nuova tassa sui rifiuti TARI**.

A partire dal 1° gennaio 2014, nel Comune di Montopoli in Val D'Arno la TARES (Tassa rifiuti e servizi) è sostituita dalla TARI (Tassa rifiuti), come disposto dall'art. 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

A partire dal 01/01/2020 ai sensi dell'art.1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2020 n. 160, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI) ed all'IMU che sono disciplinate dall'art. 1, commi dal 739 al 783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2020.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, della Tassa rifiuti e servizi e della Tassa Rifiuti.

Il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/06/2021, disciplina i tempi e le modalità di presentazione delle denunce di iscrizione, variazione e cancellazione relative alle unità immobiliari assoggettate a TARI.

Le scadenze di pagamento, le riduzioni ed i criteri di calcolo, sono definiti con il medesimo Regolamento comunale.

Per quanto riguarda le riduzioni per l'anno 2022 con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022 sono state previste apposite riduzioni ai fini tassa rifiuti per le utenze non domestiche, che in seguito all'emergenza epidemiologica da CODID-19, si sono trovate in difficoltà economiche in quanto costrette alla chiusura.

La TARI è destinata alla copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

TARI MODALITA' DI CALCOLO

La TARI, come la TARES, si compone di una parte fissa ed una parte variabile senza applicazione diretta dell'iva al contribuente.

- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.);
- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotta).

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, poi si aggiunge la tariffa variabile che è determinata in relazione al numero degli occupanti:

- Tributo:

Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti posseduta per l'intero anno:

$(MQ * \text{TARIFFA FISSA}) + \text{TARIFFA VARIABILE} = \text{TRIBUTO ANNUALE AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE}$

All'importo del Tributo occorre aggiungere:

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.P.R. 158/99)

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza:

$(\text{TARIFFA FISSA} * MQ) + (\text{TARIFFA VARIABILE} * MQ) = \text{TRIBUTO ANNUALE AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE}$

All'importo del Tributo occorre aggiungere:

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, il versamento delle rate scadenti prima del 1 dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente per le rate scadenti il 30 giugno ed il 30 settembre 2022 si applicano le tariffe dell'anno 2021.

TASSA RIFIUTI GIORNALIERA:

A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 160/2019.

TARIFE TARI 2022 AL NETTO TRIBUTO PROVINCIALE approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022.

UTENZE DOMESTICHE:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	TARIFFA FISSA AL MQ. (TF)	TARIFFA VARIABILE NUCLEO (TV)
1	0,628164075	107,44
2	0,686597943	193,40
3	0,74503181	247,12
4	0,803465678	279,35
5	0,854595312	311,59
6 o più	0,898420712	365,31

UTENZE NON DOMESTICHE:

N.	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA (TF)	TARIFFA VARIABILE (TV)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,540931	1,215896
2	Cinematografi e teatri	0,578670	1,298382
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,654149	1,466408
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,930904	2,071301
5	Stabilimenti balneari	0,842846	1,888000
6	Esposizioni, autosaloni	0,704468	1,564168
7	Alberghi con ristorante	2,000186	4,481709

8	Alberghi senza ristorante	1,496994	3,354408
9	Case di cura e riposo	1,849228	4,139547
10	Ospedale	2,138563	4,787210
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,849228	4,139547
12	Banche ed istituti di credito	1,081861	2,410408
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,534734	3,439948
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,811489	4,035676
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,081861	2,413463
16	Banchi di mercati beni durevoli	2,000186	4,469489
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,408936	3,152777
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,245399	2,780065
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,585053	3,537709
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,119601	2,505113
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,107021	2,474563
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,088430	9,143664
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,358802	7,515340
24	Bar, caffè, pasticceria	3,082047	6,889062
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,943669	6,583560
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,943669	6,568285
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,321249	11,884013
28	Ipermercati di generi misti	2,490797	5,560130
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,377765	9,776052

30	Discoteche, night-club	2,302100	5,141592

SUPERFICIE DA SOTTOPORRE AL TRIBUTO:

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tassa rifiuti e servizi di cui all'art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 o della Tassa Rifiuti di cui all'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013.

SOGGETTI PASSIVI TARI E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo o fatto, di unità immobiliari o singoli locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati come definiti all'art. 4 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti.

Per le utenze domestiche e non domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (acquedotto, energia elettrica, gas, ecc.) costituiscono prova dell'uso dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima prova è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti di atti di assenso o di autorizzazione per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero quando l'attività è comunque conseguente ad asseverazioni e/o dichiarazioni del titolare o suoi aventi causa.

Per le utenze non domestiche che sospendano e cessino l'attività, con regolare comunicazione allo Sportello per le Attività Produttive (SUAP), e mantengano l'arredo e/o attivo almeno uno dei servizi pubblici a rete (acquedotto, energia elettrica, gas, ecc.) con la proprietà dei locali interessati in capo alla persona giuridica titolare dell'attività sospesa o cessata, la tassa è applicata per la sola componente fissa, mantenendo la categoria non domestica.

Per le utenze non domestiche che cessano l'attività, con regolare comunicazione allo Sportello Per le Attività Produttive (SUAP), e mantengano l'arredo e/o attivo almeno uno dei servizi pubblici a rete (acquedotto, energia elettrica, gas, ecc.), sia nel caso in cui la proprietà dei locali interessati sia in capo alla persona giuridica titolare dell'attività cessata, sia nel caso in cui in la proprietà dei locali sia in capo ad un soggetto diverso rispetto a quello titolare dell'attività cessata, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria 3 delle utenze non domestiche, relativa ai magazzini senza alcuna vendita diretta.

L'agevolazione di cui sopra non opera nel caso in cui la sospensione dell'attività sia disposta in caso di applicazione di sanzioni per violazione in materia di commercio e attività produttiva.

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARI 2022:

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE:

TIPOLOGIA RIDUZIONE	% RIDUZIONE	MODALITA' APPLICATIVE
Per le unità immobiliari ricavate all'interno di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo per soggetti aventi qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, all'esterno del perimetro urbanizzato come delimitato dallo strumento urbanistico generale vigente.	30% della quota fissa e della quota variabile;	Dalla richiesta.
Per le unità immobiliari che abbiano avviato il compostaggio domestico.	15% della quota variabile.	Subordinatamente alla presentazione di dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Per le unità immobiliari detenute o occupate da un numero massimo di tre persone con più di 65 anni di età posti in quiescenza e con valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 8.900,00 Euro;	40% della quota fissa e della quota variabile.	Presentazione di richiesta motivata e dichiarazione ISEE presentata entro il 31 ottobre dell'anno cui si riferisce la tassa.
Per le unità immobiliari detenute o occupate da nuclei familiari in condizione di accertata indigenza.	40% della quota fissa e della quota variabile.	Su certificazione dell'ufficio politiche sociali, da presentare entro il 31 ottobre
Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.	30% della quota fissa e della quota variabile.	Dalla richiesta.
Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 183 giorni dell'anno, all'estero.	30% della quota fissa e della quota variabile;	Dalla richiesta.
Per le utenze domestiche con valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a 10.000,00 Euro, con numero componenti il nucleo familiare pari a 5 o superiore a 5 .	30% della quota fissa e della quota variabile	Presentazione di richiesta motivata e dichiarazione ISEE presentata entro il 31 ottobre dell'anno cui si riferisce la tassa.
Per le utenze domestiche con valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a 15.000,00 Euro, con numero componenti il nucleo familiare	15% della quota fissa e della quota variabile	Presentazione di richiesta motivata e dichiarazione ISEE presentata entro il 31 ottobre dell'anno cui si riferisce la tassa.

pari a 5 o superiore a 5 .		
Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, la tassa sui rifiuti è ridotta al 3,75% per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	Solo per anno 2022 ridotta al 3,75% - articolo 1, comma 743 della Legge 30/12/2021 n. 234.	Dalla richiesta.
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia utilizzata da altri soggetti.	30% solo della quota fissa	Dalla richiesta
Per i nuclei familiari che comprendono nel proprio nucleo soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/1992.	30% solo della quota fissa	Dalla richiesta

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

TIPOLOGIA RIDUZIONE	% RIDUZIONE	MODALITA' APPLICATIVE
Alle attività per le quali il presupposto dell'occupazione o detenzione non si esplica in maniera continuativa, ma ricorrente durante l'intero anno di riferimento, senza tuttavia superare i 183 giorni complessivi;	30% della quota fissa e della quota variabile	Dalla richiesta
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, purché il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero sia costituita da almeno la metà della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie soggetta a tassa;	50% della quota variabile	Dalla richiesta
Per le <i>start-up innovative</i> come definite dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012 e ss. mm. dd ii.;	50% della quota fissa e della quota variabile	Dalla richiesta
Per l'imprenditoria giovanile, intesa come quella facente capo alle nuove utenze determinate	30% della quota fissa e della quota variabile	Dalla richiesta

dalle attività avviate dal 1° gennaio 2016 da parte di titolari tutti di età compresa tra i 18 e i 36 anni. Non deve trattarsi di ampliamento, ammodernamento, riconversione o ristrutturazione di attività precedenti;		
Per i pubblici esercizi, circoli privati e esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, che dismettano le <i>slot machine</i> , per un periodo di tre anni dall'avvenuta dismissione;	del 30% della quota fissa	Dalla richiesta
<p>Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2021, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.</p> <p>3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</p>	Esclusione del pagamento della parte variabile della tariffa con il pagamento della sola parte fissa della tariffa.	Entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Categoria Tariffaria 1 "musei, biblioteche, scuole, associazioni,	Del 41% della quota fissa e della quota variabile	D'ufficio solo aper anno 2022 delibera Consiglio Comunale n.

luoghi di culto”.		27 del 31/05/2022
Categoria Tariffaria 4 “campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”.	Del 41% della quota fissa e della quota variabile	D'ufficio solo aper anno 2022 delibera Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022
Categoria Tariffaria 13 “Negozzi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli”.	Dell'11% della quota fissa e della quota variabile	D'ufficio solo aper anno 2022 delibera Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022
Categoria Tariffaria 17 “Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista”.	Dell'11% della quota fissa e della quota variabile	D'ufficio solo aper anno 2022 delibera Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022
Categoria Tariffaria 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie”.	Del 22% della quota fissa e della quota variabile	D'ufficio solo aper anno 2022 delibera Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022
Categoria Tariffaria 23 “Mense, birrerie, hamburgerie”.	Del 22% della quota fissa e della quota variabile	D'ufficio solo aper anno 2022 delibera Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022
Categoria Tariffaria 24 "Bar, caffè, pasticceria".	Del 22% della quota fissa e della quota variabile	D'ufficio solo aper anno 2022 delibera Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:

Sarà il Comune ad effettuare il calcolo dell'imposta ed a predisporre la documentazione necessaria per il versamento, provvedendo alla spedizione degli avvisi di pagamento. Quindi i contribuenti riceveranno l'avviso di pagamento, la nota informativa, ed i modelli F24 di versamento suddivisi per rate, sulla base del numero di rate di pagamento stabilite con apposita delibera di Consiglio Comunale o in base a quanto prevede il vigente regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).

Per l'anno 2022 ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/06/2021:

- **30 giugno 2022;**
- **30 settembre 2022;**
- **31 dicembre 2022;**
- **28 febbraio 2023.**

DICHIARAZIONE TARI:

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, cessazione o inizio dell'occupazione, del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione

ordinaria devono obbligatoriamente essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.